



Comune di Novara

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Approvato con Delibera del Consiglio comunale n.del.....

INDICE GENERALE

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 - Campo di applicazione.....	4
Art. 2 - Forma di gestione.....	4
Art. 3 - Oggetto del regolamento.....	6
Art. 4 - Finalità e Obiettivi.....	6
Art. 5 - Classificazione dei Rifiuti.....	7
Art. 6 - Definizioni.....	8
Art. 7 - Rifiuti cimiteriali.....	11
Art. 8 - Ordinanze e provvedimenti.....	11
Art. 9 - Attività di competenza del Gestore del servizio.....	11
Art. 10 - Informazione.....	13
Art. 11 - Obblighi e divieti dei produttori o detentori dei rifiuti, dei rifiuti speciali, dei rifiuti pericolosi e delle sostanze escluse (non considerate rifiuto).....	13
TITOLO 2 - NORME PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI.....	15
Art. 12 - Perimetro di espletamento del servizio.....	15
Art. 13 - Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani.....	16
Art. 14 - Raccolta domiciliare.....	16
Art. 15 - Norme generali per la raccolta e specifiche per i contenitori dei rifiuti.....	17
Art. 16 - Raccolta puntuale.....	18
Art. 17 - Raccolta a chiamata.....	19
Art. 18 - Conferimento presso centri di raccolta.....	20
Art. 19 - Raccolta separata di particolari categorie di rifiuti.....	20
Art. 20 - Trasporto e Recupero/Smaltimento dei rifiuti.....	21
Art. 21 - Attivazione di servizi sperimentali ai fini della verifica della funzionalità di materiali o prodotti nuovi o per finalità conoscitive e statistiche.....	21
TITOLO 3 – PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI.....	22
Art. 22 - Il compostaggio domestico dei rifiuti organici e verdi.....	22
Art. 23 - Mense scolastiche con dotazioni lavabili o biodegradabili/compostabili.....	23
Art. 24 - Fiere, manifestazioni, feste.....	23
TITOLO 4 - NORME PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI.....	24
Art. 25 - Servizio di igiene urbana: modalità e frequenze di intervento.....	24
Art. 26 - Pulizia delle aree mercatali, fiere, feste e manifestazioni.....	24

Art. 27 – Gestione delle aree adibite a luna park, circhi e spettacoli viaggianti.....	25
Art. 28 - Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi.....	25
Art. 29 - Divieto di abbandono dei rifiuti.....	26
TITOLO 5 – SISTEMA SANZIONATORIO.....	27
Art. 30 - Preposti alla verifica del rispetto delle norme del presente regolamento.....	27
Art. 31 - Regime sanzionatorio.....	27
TITOLO 6 - ISPETTORI AMBIENTALI.....	28
Art. 32 - Finalità dell'ispettore ambientale.....	28
Art. 33 - Definizione di ispettore ambientale.....	28
Art. 34 - Svolgimento del servizio di ispettore ambientale.....	28
Art. 35 - Incarico di Ispettore Ambientale Volontario.....	29
Art. 36 - Requisiti per la nomina di Ispettore Ambientale Comunale.....	29
TITOLO 7 - NORME FINALI.....	30
Art. 37 - Entrata in vigore e abrogazioni.....	30
Art. 38 - Educazione, informazione, comunicazione e partecipazione.....	30

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento è redatto sulla base di quanto disposto dell'art. 178 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che definisce i principi per l'organizzazione della gestione dei rifiuti, che deve avvenire attraverso la responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo di beni da cui originano i rifiuti e secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica.
2. Il presente Regolamento è adottato ai sensi:
 - dell'art. 198 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i, nel seguito denominato *Testo Unico Ambientale*;
 - della Legge Regionale 10 gennaio 2018, n. 1 "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle Leggi Regionali 26 aprile 2000, n.44 e 24 maggio 2012, n.7*", nel seguito denominata Legge Regionale;
 - del "*Piano Regionale di Gestione Rifiuti Urbani*" approvato con DGR n. 140-14161 del 19 aprile 2016 nel seguito denominato Piano Regionale;
3. Il presente Regolamento disciplina il servizio di gestione dei rifiuti urbani (nel seguito "rifiuti") nelle fasi di conferimento, raccolta differenziata e trasporto, per l'avvio al recupero, al trattamento e allo smaltimento, e le attività di spazzamento, meccanizzato e manuale, dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, compreso lo svuotamento dei cestini a servizio delle aree pubbliche o pubblicamente fruite, ed il conseguente smaltimento dei rifiuti raccolti, nonché la gestione delle ulteriori frazioni definite all'articolo 184 del Testo Unico Ambientale.

Art. 2 - Forma di gestione

1. La gestione dei rifiuti urbani è disciplinata dal presente regolamento ed è condotta:
 - a) nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità in modo tale da garantire l'uguaglianza tra i Cittadini e parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
 - b) secondo criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità, al fine di assicurare la tutela igienico-sanitaria (in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani), una efficace protezione della salute degli organismi viventi e la tutela dell'ambiente e del paesaggio.
2. La gestione dei rifiuti, di qualsiasi genere e provenienza, costituisce attività di pubblico interesse ed ha carattere di servizio pubblico essenziale da esercitare con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici e di preservare le risorse naturali.

3. In coerenza con l'art. 179 del D.Lgs. 152 e s.m.i. , la gestione dei rifiuti deve essere effettuata secondo la seguente gerarchia:
 - prevenzione;
 - preparazione per il riutilizzo;
 - riciclo;
 - recupero di altro genere, ad esempio energetico;
 - smaltimento.
4. L'utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti sia nell'osservare le norme vigenti e le presenti disposizioni regolamentari, sia nel contribuire finanziariamente mediante l'apposito sistema di tassazione o tariffazione nonché nel ridurre la produzione dei rifiuti alla fonte.
5. I soggetti, sia pubblici che privati, coinvolti nella gestione dei rifiuti, in particolare della raccolta differenziata, della raccolta del rifiuto residuo (indifferenziato), del trasporto, del recupero e dello smaltimento dei rifiuti, devono effettuare le attività osservando i seguenti criteri generali di comportamento:
 - recuperare e smaltire i rifiuti evitando ogni danno o pericolo per la salute, garantendo l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta che indiretta, ed evitando procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
 - evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti;
 - prevenire ogni rischio di inquinamento incontrollato dell'ambiente, per evitarne il deterioramento e per salvaguardare le risorse primarie, aria, acqua, suolo, sottosuolo e falde idriche;
 - salvaguardare la fauna e la flora, ed impedire qualsiasi altro danneggiamento delle risorse ambientali e paesaggistiche;
 - mirare alla limitazione della produzione dei rifiuti ed ottenere dagli stessi, quando possibile, risorse materiali o energetiche che, opportunamente sfruttate, consentano una riduzione globale degli impatti ambientali;
 - promuovere e adottare (fatta salva l'osservanza dei criteri di economicità ed efficienza di gestione di lungo periodo), tutti i sistemi che l'innovazione scientifica e tecnologica offre per riciclare e riutilizzare i rifiuti o per recuperare da essi materiali ed energia o, comunque, per ridurre il loro impatto quali-quantitativo sull'ambiente;
 - rispettare le esigenze di pianificazione economica e territoriale.
6. Fatte salve le premesse di cui sopra e, ove il caso, in ragione di queste, il Comune promuoverà, mediante opportuni atti ed intese con altri soggetti pubblici e/o privati qualificati, la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi, tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare tutte le possibili forme di raccolta differenziata intesa al recupero di materiali ed energia. Ciò dovrà avvenire anche attraverso il coinvolgimento degli utenti, cui sarà richiesto di uniformarsi alle indicazioni di servizio impartite e di collaborare comunque per il migliore e rapido raggiungimento degli obiettivi indicati.
7. Le attività inerenti il Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani sono esercitate attraverso la Società affidataria del servizio identificata secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Art. 3 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina:
 - a) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani mediante la definizione e delimitazione del perimetro in cui sono attivati i servizi di raccolta e spazzamento dei Rifiuti, compresa la definizione delle diverse tipologie di servizio attivate con suddivisione in zone del territorio comunale;
 - b) le modalità del conferimento differenziato e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti, nonché promuovere il recupero degli stessi e ridurre il flusso del rifiuto residuo da avviare allo smaltimento;
 - c) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti solidi urbani pericolosi e degli esiti da esumazione ed estumulazione;
 - d) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari da imballaggio, in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando gli standard minimi da rispettare;
 - e) le modalità di espletamento del servizio di spazzamento, pulizia parchi e giardini e vuotatura dei cestini stradali;
 - f) le modalità di gestione del centro di raccolta comunale;
 - g) alcune forme di prevenzione e riduzione dei rifiuti, quali il compostaggio domestico;
 - h) il regime sanzionatorio per le infrazioni al presente Regolamento.

Art. 4 - Finalità e Obiettivi

1. Con il presente Regolamento, si individuano quali obiettivi primari del Comune quanto di seguito esposto:
 - a) assicurare il raggiungimento delle percentuali di Raccolta Differenziata a livello comunale e il contenimento della produzione di rifiuto totale in coerenza con gli obiettivi stabiliti dal Piano Regionale;
 - b) considerare i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti come un sistema integrato di raccolte differenziate di singole frazioni da valorizzarsi attraverso il riutilizzo, il recupero, il riciclaggio e il compostaggio o da smaltirsi secondo particolari procedure (per motivi di sicurezza igienico-ambientale) e, solo per quelle residuali, da smaltirsi in maniera indifferenziata;
 - c) assicurare alla cittadinanza servizi che, nei limiti imposti dalle compatibilità economiche, dalle acquisizioni tecnologiche e dalle disponibilità impiantistiche, rispondano alla fondamentale esigenza di contribuire alla corretta gestione del territorio e alla sua difesa, salvaguardando oltre alle condizioni igienico-sanitarie della collettività anche quelle ambientali;
 - d) informare i cittadini dell'importanza che assume un'economica ed efficiente gestione dei rifiuti per un equilibrio ambientale, al fine di rendere gli stessi consapevoli della necessità di concorrere, con comportamenti positivi, all'affermarsi di modelli di consumo che considerino la variabile rifiuti come un'importante voce di costo economico ed ambientale;
 - e) conformarsi alla Direttiva Europea e al Decreto legislativo n.196 del 8 novembre 2021 sulle plastiche monouso che vietano l'utilizzo di prodotti di plastica per i quali esistono

alternative, quali, a titolo puramente esemplificativo, posate, piatti, bastoncini cotonati, cannuce, mescolatori per bevande e aste dei palloncini;

2. In regione Piemonte è ormai consolidato il divieto di smaltimento, di termovalorizzazione e di recupero energetico delle frazioni di rifiuto provenienti dai circuiti di raccolta differenziata, pertanto si assume che tali frazioni siano destinate, esclusivamente, al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia, fatte salve impurità e scarti.
3. L'Amministrazione Comunale, in sinergia con il soggetto gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, attiva le iniziative di sensibilizzazione ambientale e di informazione sulle modalità del sistema di gestione integrata, anche finalizzate all'aumento della qualità e della purezza dei materiali avviati al recupero di materia, ed alla prevenzione nella produzione dei rifiuti.
4. Le associazioni di volontariato e ambientaliste, gli operatori pubblici e privati del settore e i Cittadini sono chiamati a partecipare attivamente alle iniziative di sensibilizzazione. Nell'ambito delle attività scolastiche vengono promosse azioni a carattere educativo, informativo e formativo per la salvaguardia ambientale

Art. 5 - Classificazione dei Rifiuti

1. Secondo quanto definito dall'art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. si intende "*rifiuto*" qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Secondo quanto indicato dall'art. 183 comma 1 lettere b-ter) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. sono "rifiuti urbani":
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti a), b) e c);

I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

3. Secondo quanto indicato dall'art. 184 comma 3 lettere b-ter) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i sono "rifiuti speciali":
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli classificati come urbani (secondo quanto definito dall'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli come urbani (secondo quanto definito dall'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli classificati come urbani (secondo quanto definito dall'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli classificati come urbani (secondo quanto definito dall'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
 - i) i veicoli fuori uso.
4. In base alle caratteristiche di pericolosità i rifiuti si distinguono in:
 - *“rifiuti pericolosi”* (che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i)
 - *“rifiuti non pericolosi”*

Art. 6 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si fa riferimento alle definizioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006 ed in particolare negli artt. 183 e 218 e di seguito si riassumono, in modo non esaustivo, le principali definizioni utili alla lettura del presente regolamento:
 - a) RIFIUTO: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) PRODUTTORE: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
 - c) DETENTORE: il produttore dei rifiuti (persona fisica o giuridica) o il soggetto che li detiene;
 - d) CONFERIMENTO: le operazioni e modalità attraverso cui i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di produzione ai dispositivi e attrezzature di raccolta, ovvero consegnati al trasportatore debitamente autorizzato;

- e) **GESTIONE DEI RIFIUTI:** la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;
- f) **CAVBN:** Ente Consortile di area vasta che organizza i servizi di spazzamento e di raccolta differenziata nei territori comunali consorziati;
- g) **GESTORE:** il soggetto a cui il CAVBN affida il servizio di gestione dei rifiuti;
- h) **RACCOLTA:** il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta;
- i) **RACCOLTA DIFFERENZIATA:** la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) **RICICLAGGIO:** qualsiasi operazione di recupero per ottenere prodotti, materiali o sostanze dai rifiuti trattati;
- k) **RECUPERO:** le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- l) **SMALTIMENTO:** ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste dall'Allegato B alla parte quarta del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
- m) **LUOGO DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
- n) **DEPOSITO TEMPORANEO:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti alle condizioni di cui all'art.183 lettera m) del D.Lgs. 152/2006 stabilite dalla normativa vigente;
- o) **TRASPORTO:** le operazioni di movimentazione dei rifiuti, con appositi mezzi, dal luogo di produzione o detenzione alla successiva fase di stoccaggio o trattamento o smaltimento dei rifiuti;
- p) **TRATTAMENTO:** le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'inertizzazione dei rifiuti;
- q) **AUTOCOMPOSTAGGIO:** compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- r) **SPAZZAMENTO:** le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche compresi i giardini ed i parchi, sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- s) **CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE:** area presidiata e allestita, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento (la disciplina dei centri di raccolta è data con Decreto Ministeriale 8 aprile 2008 "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera mm), del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.; la gestione dei centri di raccolta è disciplinata da apposito Regolamento Comunale approvato con DCC n. 92 del 28/09/2017);
- t) **UTENZE DOMESTICHE:** famiglie che utilizzano il servizio pubblico di gestione dei rifiuti;
- u) **UTENZE NON DOMESTICHE:** attività economiche artigianali, commerciali, industriali, di servizi che utilizzano il servizio pubblico di gestione dei rifiuti;
- v) **RACCOLTA DOMICILIARE:** raccolta eseguita nei pressi del domicilio dell'utenza con l'assegnazione di contenitori a suo uso esclusivo, posizionati in spazi-pertinenze dei locali ed esposti a cura degli utenti;

- w) RACCOLTA STRADALE: raccolta eseguita tramite contenitori o sacchi collocati su suolo pubblico, o soggetto a uso pubblico, sul territorio;
- x) RACCOLTA A CHIAMATA: raccolta eseguita tramite conferimento a bordo strada in luogo e tempo concordati con il gestore del servizio;
- y) IMPIANTO DI RECUPERO: area attrezzata per la messa in riserva (R13), di particolari frazioni di rifiuti, alla quale possono accedere per il conferimento le attività produttive; i rifiuti depositati all'impianto vengono ceduti a terzi autorizzati per le successive operazioni di stoccaggio, recupero, riciclaggio o trattamento, secondo le modalità specifiche definite per ciascuna frazione dalla normativa vigente;
- z) CALENDARIO DEI SERVIZI: documento sintetico informativo con le frequenze settimanali di raccolta delle tipologie di rifiuto per le quali è prevista la raccolta domiciliare;
- aa) GUIDA ALLA CORRETTA SEPARAZIONE DEI RIFIUTI: documento sintetico che guida l'utente al corretto conferimento dei rifiuti urbani domestici;
- bb) ECOFESTE: manifestazioni svolte sul territorio in cui vi sia somministrazione di cibo ai partecipanti, nelle quali implementare in primo luogo la prevenzione della produzione di rifiuti (stoviglie lavabili, acqua in brocca) ed in secondo luogo la raccolta differenziata di tutte le frazioni riciclabili;
- cc) UTENZE SINGOLE: utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio contenitore;
- dd) UTENZE CONDOMINIALI: utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un contenitore utilizzato da più utenze;
- ee) CONTRATTO DI SERVIZIO: il contratto stipulato per la gestione dei servizi di raccolta dei rifiuti e di igiene urbana (gestore del servizio);
- ff) FRAZIONE ORGANICA: rifiuto putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- gg) FRAZIONE NON RECUPERABILE (secca o residua): rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità, risultante dalla attivazione dei sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, non ulteriormente differenziabile a monte del ciclo;
- hh) FRAZIONE VERDE: rifiuto biodegradabile derivato dalla manutenzione di aree verdi (potature, ramaglie, sfalci dell'erba, foglie);
- ii) IMBALLAGGIO: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- jj) RAEE: rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, secondo le definizioni dell'art. 4 del D. Lgs. 49/2014;
- kk) RIFIUTI INGOMBRANTI DOMESTICI: si intendono i rifiuti di beni di consumo durevoli compresi i RAEE, i beni di arredamento, di uso comune, provenienti da fabbricati di civile abitazione che per la loro dimensione (indicativamente superiore al metro lineare) o natura non possono essere raccolti con le modalità adottate per la raccolta dei rifiuti urbani ordinari;
- ll) per altre definizioni vale quanto previsto dall'art. 183 del D.Lgs. 152/2006 ed in generale dalla normativa di settore vigente.

2. Ai fini del presente regolamento i rifiuti sono denominati:

A) Rifiuti Urbani Interni

Sono rifiuti domestici provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili e rifiuti urbani prodotti da attività artigianali, commerciali e di servizio conferiti al servizio pubblico;

B) Rifiuti Urbani Esterni

Sono costituiti da rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di torrenti e canali appartenenti a pubblici demani.

Art. 7 - Rifiuti cimiteriali

1. Ai sensi del D.lgs 152/06 e smi, i rifiuti cosiddetti cimiteriali, rientrano nella definizione di “*rifiuti urbani*” e si distinguono in due tipologie:
 - rifiuti da ordinaria attività cimiteriale la cui raccolta va effettuata nei consueti contenitori di rifiuti urbani, posizionati di regola all'interno dell'area cimiteriale;
 - rifiuti da esumazioni ed estumulazioni la cui raccolta va effettuata separatamente in apposita area confinata all'interno dell'area cimiteriale per essere poi conferiti presso impianti autorizzati ai fini del loro recupero o smaltimento.

Art. 8 - Ordinanze e provvedimenti

1. Il Comune può emettere atti e provvedimenti dispositivi, anche a carattere d'urgenza, finalizzati alla corretta attuazione delle operazioni di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti, applicando nel caso le sanzioni connesse a comportamenti illeciti:
 - a) l'adozione dei provvedimenti nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi del Titolo V della Parte IV, del D.Lgs. 152/2006;
 - b) l'emissione di ordinanza volta a ottenere la rimozione di rifiuti in aree scoperte private e/o recintate, la cui presenza comprometta l'igiene o il decoro pubblico;
 - c) l'emissione di ordinanza sindacale di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art 192 del D.Lgs. 152/2006.

Art. 9 - Attività di competenza del Gestore del servizio

1. Sono di competenza del Gestore le seguenti attività:
 - a) servizio di raccolta, trasporto a recupero/smaltimento della frazione secca (residua) dei rifiuti urbani;
 - b) servizio di raccolta, trasporto a recupero della frazione umida (organico domestico) dei rifiuti urbani;
 - c) servizio di raccolta, trasporto a recupero della frazione cartacea (carta e imballaggi in cartoni) dei rifiuti urbani;
 - d) servizio di raccolta, trasporto a recupero degli imballaggi in plastica (compreso piatti e bicchieri in plastica) dei rifiuti urbani;
 - e) servizio di raccolta, trasporto a recupero degli imballaggi multimateriale in vetro, alluminio e acciaio dei rifiuti urbani;

- f) servizio di raccolta, trasporto a recupero dei rifiuti Ingombranti e Raee dei rifiuti urbani;
 - g) servizio di raccolta, trasporto a recupero della frazione vegetale dei rifiuti urbani;
 - h) servizio di raccolta, trasporto a recupero/smaltimento di particolari tipologie di rifiuti urbani (farmaci scaduti, pile, oli vegetali, ecc.);
 - i) gestione e controllo dei Centri di Raccolta Comunali, nel rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti;
 - j) servizio di spazzamento manuale e meccanizzato, svuotamento dei cestini stradali e raccolta foglie per i luoghi pubblici o adibiti ad uso pubblico per i quali il Comune ha previsto lo svolgimento di tale servizio, comprese le successive attività di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti;
 - k) servizio di raccolta, trasporto e avvio a recupero/smaltimento di rifiuti di qualunque natura giacenti sulle strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, parchi, giardini e aree verdi;
 - l) servizio di prelievo, trasporto a recupero/smaltimento dei rifiuti cimiteriali provenienti dalla attività di esumazione o estumulazione svolte nei cimiteri comunali;
 - m) verifica e controllo del corretto conferimento differenziato dei rifiuti da parte degli utenti, con obbligo di segnalazione delle anomalie agli stessi mediante avviso di non conformità;
 - n) informazione sulle modalità di svolgimento del servizio ed educazione ambientale per la Cittadinanza e per le scuole, in sinergia con il Comune.
2. Il Gestore assicura che l'intero ciclo dei rifiuti sia gestito secondo le modalità amministrative previste dalle leggi.
 3. Le modalità di raccolta ed articolazione del servizio sono quelle stabilite nel Contratto di Servizio pattuito tra il CAVBN ed il Gestore, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento e delle disposizioni di cui agli eventuali ulteriori atti previsti ed emanati dal Comune.
 4. Il Gestore è tenuto alla predisposizione della Carta dei Servizi, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di servizi pubblici e specificatamente in materia di rifiuti urbani, dando risalto, in particolare, alle tempistiche di esecuzione del servizio per ogni zona in cui sia eventualmente stato suddiviso il territorio comunale, al rapporto diretto con l'utenza.
 5. Il Gestore provvede alla redazione e diffusione di un calendario annuale indicante tutte le informazioni necessarie all'utenza per adempiere scrupolosamente alle modalità stabilite di conferimento dei rifiuti.
 6. Al Gestore è fatto obbligo di comunicare al Comune, il peso dei rifiuti raccolti, per ogni singola tipologia e la percentuale di Raccolta Differenziata raggiunta nel corso dell'anno solare.
 7. Il Gestore è tenuto a fornire e supportare, in caso di richiesta, l'Amministrazione comunale nella stesura della dichiarazione dei dati di produzione e di ogni altro dato eventualmente richiesto, in relazione ai Rifiuti Urbani, nonché a fornire i dati sul servizio agli Enti di Controllo e di Vigilanza, qualora richiesti.

8. Il Gestore, attraverso l'espletamento delle attività di raccolta, controllo periodico della qualità e informazione ai cittadini, partecipa al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata.

Art. 10 - Informazione

1. Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento, il Comune in sinergia col Gestore del servizio è tenuto, con le modalità più appropriate:
 - a) a pubblicizzare le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati;
 - b) a realizzare campagne di informazione ai cittadini, in particolare per quanto riguarda le raccolte differenziate e in occasione dell'attivazione di nuovi servizi;
 - c) ad istituire un servizio di assistenza clienti, dotato di idoneo numero telefonico gratuito, un sito internet ed un indirizzo di posta elettronica;
 - d) a divulgare i risultati quantitativi di raccolta delle diverse frazioni almeno con frequenza annuale.
2. Il Gestore del servizio è tenuto ad istituire adeguate forme di monitoraggio della qualità dei servizi erogati e a pubblicizzarne i risultati. L'Amministrazione verificherà la validità dell'opera svolta attraverso il monitoraggio degli obiettivi raggiunti.

Art. 11 - Obblighi e divieti dei produttori o detentori dei rifiuti, dei rifiuti speciali, dei rifiuti pericolosi e delle sostanze escluse (non considerate rifiuto)


1. Compete ai produttori o detentori (anche se non produttori) di rifiuti urbani, il conferimento dei rifiuti secondo le modalità differenziate e le tempistiche previste dal Comune.
2. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani di cui all'art. 181 del d.lgs 152/06 e s.m.i..
3. I produttori o detentori (anche se non produttori) di rifiuti speciali, di rifiuti pericolosi o di sostanze escluse dal campo di applicazione dei rifiuti di cui al Testo Unico Ambientale, sono tenuti a distinguere e mantenere separati i flussi di tali rifiuti dai flussi dei rifiuti urbani e sono tenuti a provvedere a proprie spese, alla raccolta, trasporto e smaltimento di detti rifiuti in forma autonoma o attraverso imprese o enti autorizzati alle specifiche operazioni, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.
4. Per motivi di ordine e decoro urbano, i contenitori ed i sacchi devono essere esposti a partire dalle ore 20.00 della sera precedente la raccolta, e comunque entro le ore 6.00 del mattino di raccolta. I contenitori ed i sacchi non conformi devono essere ritirati dall'utente non appena effettuato lo svuotamento e comunque entro i limiti indicati nel calendario delle frequenze e secondo l'orario ivi riportato.

5. È vietato, da parte di cittadini non aventi residenza o dimora nel comune, utilizzare i servizi e contenitori del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il conferimento di rifiuti prodotti in altro territorio comunale, fatto salvo l'utilizzo dei cestini stradali, per i rifiuti eventualmente originati e prodotti direttamente nel territorio del comune di Novara da turisti, visitatori, fruitori di esercizi commerciali, ecc..
6. È vietato, da parte di chiunque, utilizzare cestini getta carta stradali per usi impropri ed in particolare per il conferimento delle frazioni di rifiuto prodotte nelle abitazioni domestiche o da utenze non domestiche presenti sul territorio comunale.
7. Ogni utenza è sempre tenuta ad agevolare e comunque a non intralciare, con il proprio comportamento, l'attività degli operatori ecologici adibiti alle diverse attività.

TITOLO 2 - NORME PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

Art. 12 - Perimetro di espletamento del servizio.

1. Sul territorio del Comune di Novara è istituita ed è obbligatoria la raccolta differenziata dei rifiuti.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è garantito in tutto il territorio comunale.
3. Il territorio del comune è suddiviso in zone di raccolta identificati dai 13 ex-quartieri:



4. Si intende servita qualsiasi utenza la cui strada di accesso risulti compresa nel perimetro di regolare effettuazione del servizio. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche gli edifici ai quali si accede mediante strade private il cui sbocco sia comunque in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.
5. Qualora le caratteristiche di alcune strade private siano tali da compromettere l'operatività del mezzo, sia nella manovrabilità sia nella sicurezza, i residenti dovranno conferire le diverse frazioni di rifiuti al punto più vicino della strada pubblica.
6. Per le utenze non domestiche, nel rispetto degli standard previsti dal presente Regolamento, il servizio e la tipologia dei contenitori sarà tarata, qualora necessario, in funzione delle loro effettive esigenze e necessità a seguito di indagine conoscitiva svolta dal Gestore.

7. Ai fini del presente regolamento sono da considerarsi contenitori: i cassonetti, bidoni carrellati e non, i secchi o secchielli, i sacchi e comunque qualsiasi oggetto atto al contenimento dei rifiuti di qualsiasi dimensione.

Art. 13 - Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani

1. Per raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata e di riduzione dei rifiuti residuali non recuperabili è istituito un sistema integrato di raccolta che prevede il conferimento dei rifiuti urbani con le seguenti modalità:
 - a) raccolta domiciliare;
 - b) raccolta a chiamata;
 - c) conferimento presso centri di raccolta;
 - d) raccolta separata di particolari categorie di rifiuti.

Art. 14 - Raccolta domiciliare

1. La raccolta è eseguita nei pressi del domicilio dell'utenza con l'assegnazione di contenitori a suo uso esclusivo, posizionati in spazi-pertinenze dei locali ed esposti, a cura degli utenti, su suolo pubblico in prossimità del punto di raccolta e interessa le seguenti frazioni di rifiuti:
 - a) rifiuto non recuperabile con frequenza settimanale
 - b) rifiuto organico con frequenza bisettimanale
 - c) rifiuto di carta e cartone con frequenza settimanale
 - d) imballaggi in plastica con frequenza settimanale
 - e) imballaggi in vetro, lattine in alluminio e in acciaio con frequenza ogni due settimane;
2. Le utenze singole espongono sempre i contenitori e/o i sacchi, sul suolo pubblico, nelle giornate e orari comunicati.
3. Le utenze condominiali, per il conferimento, hanno a disposizione i contenitori in uso comune.
4. I contenitori adibiti ai servizi di raccolta domiciliare devono essere posizionati nelle aree pertinenziali delle proprietà private, esterne ai fabbricati, su superfici possibilmente piane e dotate di pavimentazione per favorire le operazioni di pulizia ed agevolare la movimentazione dei contenitori stessi. I contenitori non devono comunque essere posti a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali si aprono, a livello di piano terra e/o piano rialzato, ingressi, porte, finestre, balconi di civili abitazioni e/o di attività produttive ed inoltre non devono costituire ostacolo od intralcio al passaggio nell'area pertinenziale interessata o in altre aree private adiacenti al normale accesso al suolo pubblico.
5. Quando il gestore del servizio valuta che sono rispettate le prescrizioni sopra citate e i contenitori siano di facile accesso ai mezzi e al personale di servizio, l'Amministratore dello stabile può richiedere che l'esposizione dei contenitori all'esterno della proprietà privata non avvenga a cura degli utenti e che il servizio venga effettuato dal gestore accedendo alle aree

private, a piedi (fino ad una distanza massima di 15 metri) o direttamente con i mezzi di raccolta, previa predisposizione di meccanismi di apertura e di modalità di accesso che non rallentino l'operatività degli addetti alla raccolta:

- ingressi aperti;
 - ingressi apribili con chiave cifrata;
 - ingressi apribili con chiave quadra/triangolare;
 - installazione di cassetina, apribile con chiave cifrata, contenente la chiave dell'ingresso o meccanismo di apertura (tale soluzione può essere utilizzata solo quando non ci sono alternative).
6. Nel caso di impedimenti al movimento ed al lavoro del personale e dei mezzi di raccolta, quali cancelli, catene, sbarre, dislivelli, ecc., i contenitori devono essere esposti, sul suolo pubblico, a cura degli utenti, nelle giornate e orari comunicati.
7. Nei casi in cui, sulla base di verifiche e valutazioni fatte caso per caso, non risulti possibile rispettare i succitati criteri di internalizzazione dei contenitori, i medesimi sono posizionati sul suolo pubblico ed il loro utilizzo è riservato, esclusivamente alle utenze alle quali sono dedicati, tramite sistemi di chiusura e/o di accesso personalizzato. Il posizionamento di contenitori per la raccolta domiciliare esternalizzata deve essere autorizzato dall'amministrazione comunale, sentito il parere del gestore, su richiesta dell'amministratore dello stabile.
8. Nella documentazione progettuale relativa sia alla costruzione di nuovi edifici, strutture commerciali e di servizio, sia di opere di ristrutturazione sostanziale di edifici e strutture commerciali e di servizio esistenti, nelle quali presumibilmente saranno prodotti dei rifiuti urbani, devono essere previste, nelle rispettive aree di pertinenza esterne ai fabbricati, delle apposite e adeguate superfici da riservare al posizionamento dei contenitori adibiti alla raccolta domiciliare dei rifiuti così come previsto dal Regolamento Locale di Igiene.

Art. 15 - Norme generali per la raccolta e specifiche per i contenitori dei rifiuti

1. I produttori di rifiuti sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e in particolare sono tenuti a conferire le varie frazioni dei rifiuti nei modi e nei tempi indicati di seguito:
- a) per ogni tipologia di rifiuto il conferimento dovrà avvenire esclusivamente tramite l'apposito contenitore del colore previsto; il servizio di raccolta dei rifiuti prevede lo svuotamento dei contenitori stabiliti per singola frazione e la raccolta dei sacchi;
 - b) considerato quanto esposto nel precedente art. 14, il rifiuto non va mai depositato tal quale sul suolo, ad eccezione degli imballaggi in cartone da parte delle utenze non domestiche;
 - c) l'utente è tenuto a tenere chiuso il coperchio dei contenitori qualora gli stessi ne siano provvisti;
 - d) al fine di salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente ogni oggetto che possa essere fonte di pericolo (oggetti taglienti o acuminati);
 - e) per la raccolta dei rifiuti organici devono essere usati esclusivamente sacchi o sacchetti biodegradabili e compostabili certificati e conformi alla norma EN13432;

- f) il conferimento di ogni frazione differenziata dovrà avvenire mediante posizionamento su fronte stradale adiacente al civico dell'Utenza;
- g) il conferimento deve avvenire la sera precedente il giorno di raccolta, a partire dalle ore 20.00 e comunque entro le ore 6.00 della giornata di raccolta, senza che ciò possa in alcun modo creare intralcio o pericolo per il transito di pedoni, ciclisti e automezzi;
- h) il Gestore dovrà porre particolare cura nel corso delle operazioni di raccolta provvedendo alla rimozione dei rifiuti che dovessero cadere o disperdersi sul suolo;
- i) al termine dello svuotamento i contenitori devono essere collocati nello stesso sito da cui sono stati prelevati, evitando di lasciarli sulla carreggiata stradale o in ordine sparso sui marciapiedi;
- j) ai fini di garantire una corretta gestione della raccolta differenziata porta a porta, il miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti e il rispetto delle norme del presente Regolamento, il Soggetto gestore predisporrà un sistema di controllo, verifica e miglioramento della qualità dei rifiuti urbani: tale sistema verrà attuato mediante la realizzazione di idonei adesivi di segnalazione, compilabili dall'operatore che effettua il servizio di raccolta e applicabili sulla superficie dei contenitori utilizzati dall'utenza;
- k) qualora, durante il servizio di raccolta domiciliare, si dovessero riscontrare delle non conformità rispetto a quanto previsto nel presente Regolamento, l'operatore potrà compilare l'adesivo di segnalazione e applicarlo sul contenitore per il quale rilevi la difformità (l'utente viene così informato dal gestore delle non conformità riscontrate e della conseguente mancata effettuazione del servizio);
- l) la raccolta di materiali difformi o di rifiuti depositati a terra deve essere esplicitamente richiesta al Soggetto gestore, il quale provvederà all'esecuzione del servizio e all'imputazione delle spese relative;
- m) i contenitori sono resi disponibili alle utenze domestiche secondo le modalità stabilite dal Gestore (in occasione di prima fornitura a tutte le Utenze o in occasione di attivazione di nuovo servizio), mentre per le utenze non domestiche anche in funzione delle specifiche necessità riscontrate;
- n) la manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori è sempre in carico al Gestore, mentre il lavaggio e la pulizia è in capo all'utenza; l'attività di lavaggio e sanificazione periodica dei cassonetti della frazione organica effettuata dal gestore non si sostituisce alle attività in capo all'utenza;
- o) nel caso in cui il contenitore assegnato venga accidentalmente rotto o risulti non più funzionale all'uso, il Gestore provvederà alla sua sostituzione previa segnalazione/riciesta da parte dell'utenza e restituzione/recupero del contenitore danneggiato;
- p) tutti i contenitori assegnati devono essere tenuti con cura e in buono stato, fatta salva la normale usura;
- q) in caso di furto dei contenitori assegnati la richiesta di reintegro della fornitura deve essere accompagnata da una dichiarazione di sottrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

Art. 16 - Raccolta puntuale

1. La raccolta puntuale prevista per il rifiuto non recuperabile permette di quantificare la produzione annua di rifiuti di ogni utente attraverso la misurazione dei volumi conferiti.

2. La raccolta avviene con mezzi dotati di antenne che leggono automaticamente il chip trasponder di cui sono dotati i bidoni e i cassonetti o l'etichetta integrata dei sacchi di plastica. Nelle grosse utenze condominiali i cassonetti sono dotati di dispositivi che vincolano l'apertura per il conferimento all'identificazione dell'utente mediante tessera magnetica.

Art. 17 - Raccolta a chiamata

1. E' previsto un servizio di raccolta differenziata in orario e giornate prestabilite, su chiamata dei cittadini attraverso prenotazione telefonica, per il ritiro dei seguenti rifiuti presso il domicilio dell'utente:

A) rifiuti ingombranti (compreso i R.A.E.E. ingombranti)

I rifiuti ingombranti sono i beni di consumo durevoli, compresi i RAEE, i beni di arredamento di uso comune provenienti da fabbricati di civile abitazione, che per la loro dimensione (indicativamente superiore al metro lineare) o natura non possono essere raccolti con le modalità adottate per la raccolta dei rifiuti urbani ordinari.

Non sono contemplati in questa categoria i rifiuti provenienti da manutenzioni straordinarie (sostituzione infissi, boiler, vasche da bagno, ecc.), e altri materiali non strettamente riconducibili alle superfici abitative (ombrelloni, sdraio, biciclette motorini ecc.).

L'utente deve conferire i rifiuti su suolo pubblico, secondo accordi intercorsi telefonicamente con il gestore, in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico, senza intralcio per il passaggio pedonale e in modo tale da non costituire barriere alla circolazione e ostacolo alla sosta dei veicoli.

Non è ammesso l'abbandono di rifiuti ingombranti a bordo strada senza aver fissato preventivamente l'appuntamento di raccolta. Il servizio è gratuito per massimo 3 pezzi per volta e per un numero massimo di 10 interventi all'anno per utenza.

B) frazione verde (sfalci erbosi e potature)

Per usufruire del servizio gratuito di raccolta della frazione verde a chiamata occorre fare richiesta al gestore del servizio che provvede alla consegna di un solo bidone, carrellato da 240 litri, in comodato d'uso.

Il servizio è attivo solo per le utenze domestiche iscritte alla TARI che producono rifiuto vegetale proveniente da giardini e aree verdi attigue all'abitazione.

Sono previste deroghe autorizzate dal Comune per utenze non domestiche quali, associazioni sportive dilettantistiche, onlus, ecc. con le stesse regole in vigore per i privati cittadini (1 solo bidone, prenotazione servizio, esposizione nella giornata prestabilita, divieto di esporre altri rifiuti anche vegetali a fianco del contenitore, ecc.)

Art. 18 - Conferimento presso centri di raccolta

1. Al fine di ottimizzare il conferimento dei rifiuti, sono stati predisposti due centri di raccolta per il conferimento differenziato diretto da parte degli utenti, delle diverse frazioni di rifiuti urbani debitamente allestite ed attrezzate per la raccolta/raggruppamento per frazioni omogenee dei rifiuti. Con apposito *“Regolamento di gestione dei centri di raccolta dei rifiuti ur-*

bani” approvato con D.C.C. n. 92 del 28/09/2017 sono disciplinate le modalità di accesso e di conferimento, gli orari e le giornate di apertura.

Le tipologie di rifiuti conferibili dalle utenze domestiche sono quelle già indicate nel citato regolamento a cui si rimanda per i dettagli.

Art. 19 - Raccolta separata di particolari categorie di rifiuti

1. E' istituito un sistema di raccolta di particolari tipologie di rifiuti urbani per i quali si è previsto un servizio di raccolta e trasporto dedicato e/o separato dal servizio normalmente adottato per le altre frazioni dei rifiuti urbani. Sono attive le seguenti raccolte:

A) Farmaci scaduti

La raccolta viene effettuata mediante il conferimento diretto da parte dell'utente in appositi contenitori di metallo posizionati all'interno delle farmacie. Il materiale è raccolto con frequenza adeguata alle quantità di materiale conferito e avviato ad impianti di trattamento autorizzati.

B) Pile e accumulatori

La raccolta separata di pile e batterie esauste viene effettuata mediante il conferimento diretto da parte delle utenze domestiche negli appositi contenitori ubicati presso i punti vendita e i supermercati.

Il Gestore ne curerà lo svuotamento ed il successivo avvio ad impianti di trattamento autorizzati.

C) Oli vegetali

Al fine di intercettare un quantitativo sempre maggiore di olio vegetale esausto sono previste raccolte sperimentali, oltre che nei centri di conferimento comunali (isole ecologiche), in presidi pubblici e privati dove i cittadini possono portare il loro olio esausto in bottiglie di plastica ben tappate e depositarle nell'apposito contenitore.

D) R.A.E.E. – apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccole dimensioni

Per sensibilizzare gli studenti, in via sperimentale, presso le scuole che aderiscono all'iniziativa, vengono collocati bidoni carrellati da 120 litri per la raccolta separata dei rifiuti elettronici ed elettrici di piccole dimensioni svuotati periodicamente o su richiesta.

E) Toner, cartucce e nastri per stampanti

Presso gli enti pubblici, scuole e aziende interessate è operativa la raccolta di toner, cartucce e nastri per stampanti mediante collocazione di appositi contenitori svuotati periodicamente o su richiesta.

F) Abiti dismessi

Gli utenti potranno conferire i rifiuti di abbigliamento riutilizzabili (indumenti smessi, scarpe e accessori), presso i contenitori dislocati in aree private gestiti da associazioni/aziende con cui siano state stipulate, da parte dell'Amministrazione e/o del Consorzio Area Vasta Basso Novarese (CAVBN), apposite convenzioni/contratti. Lo svuotamento

e la manutenzione di detti contenitori sono a carico dell'associazione/azienda che diventerà proprietaria dei materiali conferiti per avviarli al riuso/recupero.

Art. 20 - Trasporto e Recupero/Smaltimento dei rifiuti

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi, iscritti all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le condizioni contrattualmente definite.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani devono conformarsi alle vigenti norme di circolazione, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale.
3. Tutti i rifiuti raccolti secondo le modalità stabilite sono trasportati e conferiti ad impianti di recupero/ smaltimento autorizzati, a cura del Gestore.

Art. 21 - Attivazione di servizi sperimentali ai fini della verifica della funzionalità di materiali o prodotti nuovi o per finalità conoscitive e statistiche.

1. Al fine di ridurre i rifiuti da destinare allo smaltimento, potranno essere attivate in qualsiasi momento ulteriori forme di raccolte differenziate rispetto a quanto già previsto dal presente Regolamento.

TITOLO 3 – PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Art. 22 - Il compostaggio domestico dei rifiuti organici e verdi

1. L'autocompostaggio (compostaggio domestico) così come definito dall'art. 183 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. è una pratica di riduzione alla fonte dei rifiuti urbani, promossa con priorità alla stessa raccolta differenziata ed è praticabile presso le utenze domestiche residenti in edificio con giardino.
2. Il compostaggio domestico può avvenire con l'utilizzo di diverse metodologie (quali Cumulo, Concimaia, Casse di Compostaggio, Composter, ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde) e, allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini, tenendo conto delle distanze tra le abitazioni.
3. Durante la gestione della struttura del compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
 - a) provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
 - b) assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
 - c) seguire l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo ai fini agronomici dello stesso.
4. Possono essere compostati i seguenti materiali:
 - a) rifiuti di cucina (resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del tè, gusci di uova, ecc.);
 - b) scarti del giardino e dell'orto (sfalcio dei prati, ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi, ecc.);
 - c) segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero non trattato;
 - d) cenere di combustione di scarti vegetali.
5. È vietato il compostaggio delle sostanze diverse da quelle citate al punto precedente.
6. Il gestore del servizio effettuerà attività di controllo a campione, con visite a domicilio, presso gli utenti iscritti all'Albo Comunale degli autocompostatori (di cui al Regolamento approvato con DCC N. 49 DEL 26/09/2018), per verificare che il compostaggio domestico sia praticato correttamente.

Art. 23 - Mense scolastiche con dotazioni lavabili o biodegradabili/compostabili

1. Al fine di ridurre la quantità di rifiuti prodotta a livello comunale ed innalzare lo standard qualitativo del servizio offerto, nelle mense scolastiche, gli alimenti ed i cibi sono serviti con stoviglie lavabili (piatti, bicchieri, posate) che il personale addetto provvederà a lavare a fine servizio, nel rispetto delle norme di igiene. In alternativa le stoviglie devono essere in materiale biodegradabile/compostabile.
2. Presso le mense scolastiche viene servita acqua potabile in brocche riutilizzabili.
3. All'interno delle mense scolastiche deve essere effettuata la raccolta differenziata per tutte le frazioni prodotte.

Art. 24 - Fiere, manifestazioni, feste

1. In ossequio agli obiettivi di prevenzione e riciclo dei rifiuti, le iniziative quali sagre, fiere o manifestazioni di tipo culturale, sportivo e ricreativo, devono ispirarsi ai principi e criteri richiamati nella Delibera di Giunta Comunale n. 410 del 17/09/2019 avente per oggetto *“Adesione al Protocollo d'Intesa per la promozione di iniziative volte alla riduzione dei rifiuti non riciclabili monouso prodotti in occasione di fiere, sagre, feste ed eventi a favore della diffusione dei materiali compostabili”*.
2. Nell'organizzazione delle manifestazioni:
 - dovrà essere applicata la regola cosiddetta delle 4 R: Riduci, Riutilizza, Ricicla e Recupera;
 - dovranno essere utilizzate stoviglie, tovaglie, tovaglioli riutilizzabili o biodegradabili e quindi compostabili;
 - dovranno essere messi a disposizione contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti originati dall'evento;
 - dovrà essere promossa l'informazione rivolta al pubblico per la differenziazione dei rifiuti con particolare attenzione al conferimento della bioplastica nella frazione organica.

TITOLO 4 - NORME PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 25 - Servizio di igiene urbana: modalità e frequenze di intervento

1. Il servizio di igiene urbana viene svolto secondo un piano operativo, concordato tra il Comune/CAVBN e il soggetto gestore che prevede le seguenti attività:
 - a) spazzamento manuale e/o meccanizzato di strade e piazze pubbliche o private aperte al pubblico;
 - b) svuotamento cestini stradali e manutenzione degli stessi;
 - c) pulizia parchi e giardini pubblici;
 - d) lavaggio strade;
 - e) raccolta manuale e/o meccanizzata di foglie giacenti su strade, viali e piazze pubbliche o private aperte al pubblico;
 - f) rimozione rifiuti abbandonati;
2. Il calendario dei servizi di spazzamento è predisposto dal soggetto gestore e prevede la suddivisione del territorio in 4 tipologie di zone di spazzamento, in base alle frequenze dei passaggi:
 - a) 1 volta alla settimana nelle vie principali segnalate con divieti di sosta indicanti la giornata e l'orario di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio;
 - b) 1 volta ogni 2 settimane nelle strade secondarie dei quartieri vicini al centro città;
 - c) 1 volta ogni 3 settimane nelle strade secondarie dei quartieri più periferici;
 - d) da 1 a 7 volte alla settimana nel centro storico in modo da garantire livelli di pulizia adeguati alla diversa fruibilità ed alla presenza di persone.
3. Il servizio di svuotamento cestini stradali e pulizia parchi e giardini pubblici viene effettuato con frequenza giornaliera in centro città e 2 volte alla settimana negli altri quartieri.
4. Il servizio di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti prodotti sulle rive dei canali e torrenti, nonché delle scarpate ferroviarie e stradali nell'ambito del territorio comunale, è a carico dei titolari del rispettivo bene demaniale o dell'eventuale concessionario.
5. In caso di maltempo è facoltà del soggetto gestore di sospendere parzialmente o non attivare le attività di spazzamento per il tempo minimo al ripristino delle condizioni stradali e meteorologiche adeguate.

Art. 26 - Pulizia delle aree mercatali, fiere, feste e manifestazioni

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, occupanti spazi nelle fiere, feste rionali, in occasione di manifestazioni ed eventi in genere, su area coperta o scoperta, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pu-

lito il suolo loro assegnato e le relative adiacenze, compreso lo spazio di posteggio assegnato, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo e natura, provenienti dalla attività esercitata.

2. I rifiuti devono essere differenziati come prescritto dalla presente regolamentazione e conferiti in appositi contenitori gestiti dal servizio di raccolta.
3. In occasione di manifestazioni o spettacoli in area pubblica o privata, di particolare rilevanza quali manifestazioni sportive, eventi socio culturali, altre manifestazioni o sagre locali, con somministrazione di cibi e bevande, l'organizzazione della manifestazione è tenuta a dotarsi del servizio temporaneo di raccolta differenziata e smaltimento rifiuti e di spazzamento di tutte le zone coinvolte dall'evento accollandosene tutti gli oneri relativi.

Art. 27 – Gestione delle aree adibite a luna park, circhi e spettacoli viaggianti

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti, i quali hanno l'obbligo di differenziare i rifiuti riciclabili prodotti durante l'evento secondo le modalità descritte nel presente Regolamento e di richiedere al Gestore del Servizio i contenitori eventualmente necessari per la raccolta differenziata dei rifiuti.
2. Il Comune è tenuto a consegnare l'area concessa pulita e gli organizzatori sono tenuti a provvedere al termine dell'evento al ripristino della stessa secondo le modalità previste nel presente Regolamento attraverso la pulizia, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti prodotti. In difetto provvederà il Comune, per il tramite del Gestore del Servizio, con diritto di rivalsa nei confronti degli obbligati.
3. Ogni onere sostenuto dal Comune, connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato, se non previsto nell'ordinario piano dei servizi, ricade sugli organizzatori delle suddette attività. In difetto provvederà il Comune, per il tramite del Gestore del Servizio, con diritto di rivalsa nei confronti degli obbligati.

Art. 28 - Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

1. I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico, quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, i chioschi e simili devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico.
2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, possono risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per bibite, coni, coppette, cucchiaini per gelati, residui alimentari, mozziconi, ecc). I titolari delle attività dovranno eventualmente anche ricorrere al posizionamento di specifici cestini e contenitori per rifiuti derivanti dall'attività in

quanto il gestore dell'attività è ritenuto responsabile dell'asporto e del conferimento dei rifiuti prodotti dai clienti o consumatori.

3. I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, compresi gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica.
4. All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante e adiacente ove risultino depositati rifiuti riconducibili all'esercizio, deve risultare perfettamente pulita.

Art. 29 - Divieto di abbandono dei rifiuti

1. Al fine di preservare il decoro urbano e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti è fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico, di abbandonare e gettare sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi rifiuti di qualsiasi tipo e in qualsiasi quantità (anche di piccole dimensioni quali scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, mozziconi, ecc.).
2. E' vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree pubbliche, private soggette ad uso pubblico e private di tutto il territorio comunale, nei corsi d'acqua, fossati, argini e sponde qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.
3. E' vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.
4. È vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani domestici e rifiuti ingombranti.

TITOLO 5 – SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 30 - Preposti alla verifica del rispetto delle norme del presente regolamento

1. All'accertamento dei fatti costituenti violazione del presente Regolamento provvedono gli agenti di Polizia Locale che irrogano le sanzioni previo accertamento degli illeciti secondo i principi previsti dall'art. 13 della Legge 689/81.
2. Al solo accertamento possono provvedere altresì gli ispettori ambientali regolarmente incaricati dal Comune, come meglio disciplinato al successivo titolo 6

Art. 31 - Regime sanzionatorio

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento - ove non costituiscono reato e non costituiscono violazione di altre Leggi Speciali autonomamente sanzionate - sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 a un massimo di Euro 500,00, ai sensi dell'art. 7/bis del d.lgs n. 267/2000

TITOLO 6 - ISPETTORI AMBIENTALI

Art. 32 - Finalità dell'ispettore ambientale

1. Al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio e del decoro urbano, il Comune di Novara istituisce la figura dell'Ispettore Ambientale Comunale, per prevenire e vigilare sul corretto conferimento, raccolta e smaltimento dei rifiuti e pulizia del suolo, attraverso azioni concrete volte, da un lato, a limitare le forme di inquinamento e l'abbandono improprio di rifiuti sul territorio, dall'altro lato, a rafforzare la cultura del rispetto dell'ambiente anche attraverso attività di informazione e collaborazione con i cittadini ed esercenti di attività commerciali, in merito alla raccolta differenziata, del recupero dei rifiuti e della qualità dei servizi ambientali.

Art. 33 - Definizione di ispettore ambientale

1. L'Ispettore Ambientale Comunale si identifica in un soggetto che presta a favore del Comune di Novara l'attività di vigilanza e qualificato come incaricato di pubblico servizio per svolgere le seguenti attività:
 - a) informare ed educare i cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento e smaltimento dei rifiuti;
 - b) prevenzione nei confronti di quegli utenti che, con comportamenti irrispettosi del vivere civile, arrecano danno all'ambiente, all'immagine e al decoro del territorio comunale;
 - c) vigilanza ed accertamento sulla corretta applicazione delle norme in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti con particolare riferimento a:
 - abbandono e deposito incontrollato e/o al di fuori degli orari di conferimento di rifiuti solidi urbani;
 - abbandono e deposito incontrollato sul suolo di rifiuti domestici, ingombranti e non ingombranti;
 - corretto conferimento dei rifiuti domestici per i quali è istituita la raccolta differenziata, ivi compreso il rispetto degli orari di conferimento dei rifiuti solidi urbani;
 - d) segnalazione alla Polizia Locale delle eventuali violazioni individuate al punto c

Art. 34 - Svolgimento del servizio di ispettore ambientale

1. Ai fini dell'organizzazione del servizio di ispettore ambientale, il Comune di Novara si avvale della collaborazione dell'affidatario dei servizi di igiene urbana e/o altre associazioni sul territorio, tramite apposito atto convenzionale sottoscritto dalle parti.
2. Per quanto attiene l'ambito operativo non sono riconosciute all'ispettore ambientale le funzioni di contestazione degli illeciti commessi in violazione del presente regolamento e di irrogazione delle sanzioni, tenuto conto che tali funzioni rientrano nella sfera delle funzioni pubbliche di polizia amministrativa locale, riconosciute esclusivamente in capo agli addetti

al Corpo di Polizia Municipale *(come da parere espresso nel 2013 dal Ministero degli Interni - Dipartimento per gli Affari interni e territoriali e Circolare del Ministero dell'Interno Ufficio per gli Affari Polizia Amministrativa e Sociale del 28/06/2017)*.

Art. 35 - Incarico di Ispettore Ambientale Volontario

1. Il Sindaco, quale rappresentante dell'Ente Locale, nomina gli ispettori ambientali comunali, il cui decreto ha durata determinata e può essere rinnovato, sospeso e revocato. L'incarico di ispettore ambientale non costituisce rapporto di lavoro subordinato con l'amministrazione comunale, pertanto gli obblighi derivanti dalla disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, sono a carico del soggetto a cui verrà affidata la loro formazione e coordinamento.
2. Al fine di ottenere la nomina sindacale per lo svolgimento dell'attività di Ispettore Ambientale Comunale, i soggetti interessati dovranno sostenere un corso di formazione organizzato dal Comune avvalendosi dell'azienda affidataria dei servizi di igiene ambientale, conseguendo un attestato di idoneità all'esercizio delle relative funzioni.
3. Sono affidati agli Ispettori Ambientali, in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento, i compiti di vigilanza ambientale e di accertamento sotto forma della rilevazione e della segnalazione delle eventuali irregolarità riscontrate, da inoltrare, per la verbalizzazione e il procedimento sanzionatorio, alla Polizia Municipale, quale autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto e ad emettere il relativo verbale di contestazione.
4. Gli ispettori ambientali saranno muniti di un'apposita tessera di riconoscimento attestante gli estremi della nomina e l'abilitazione all'esercizio della vigilanza di cui al comma precedente.
5. Con il provvedimento di nomina, l'Ispettore Ambientale Comunale è abilitato alla vigilanza, al controllo e alla segnalazione di tutte quelle condotte che possono arrecare danno all'ambiente, all'immagine, all'igiene e al decoro urbano, così come disciplinate da regolamenti, ordinanze e/o altri atti comunali o normativa in generale.

Art. 36 - Requisiti per la nomina di Ispettore Ambientale Comunale

1. I soggetti interessati alla nomina di Ispettore Ambientale devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - essere cittadino italiano o appartenente ad uno dei Paesi della Comunità Europea;
 - avere età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 65;
 - essere in possesso del titolo di studio di scuola media superiore;
 - godere dei diritti civili e politici;
 - non avere subito condanna penale, anche non definitiva, e non essere stato destinatario di sanzioni amministrative per violazione della normativa in materia di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico;

- essere in possesso dell'idoneità fisica accertata da medico abilitato, e dei requisiti previsti per lo svolgimento della mansione come previsto dalla normativa e dal CCNL vigenti;
- aver superato apposito corso di formazione.

TITOLO 7 - NORME FINALI

Art. 37 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività.
2. Dalla data di cui al comma 1 è abrogato il Regolamento di gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 152 del 29/10/1999, l'Ordinanza n. 649 del 03/07/2013 prot. n. 42119 RI 10/1949, e ogni altro atto regolamentare, e ordinanza sindacale o dirigenziale in precedenza emessi in materia.

Art. 38 - Educazione, informazione, comunicazione e partecipazione

1. Tutti i cittadini e gli utenti del servizio oggetto del presente Regolamento devono essere informati e coinvolti nelle problematiche e opportunità relative al ciclo di vita dei rifiuti.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento, il comune in accordo con il Consorzio e il gestore del servizio, promuove e realizza adeguate forme di comunicazione, d'informazione, di educazione nei confronti dei cittadini e degli utenti, atte a:
 - a) raggiungere gli obiettivi di miglioramento quali-quantitativo dei servizi di raccolta;
 - b) pubblicizzare le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati;
 - c) realizzare campagne di sensibilizzazione e di informazione ai cittadini, in particolare per quanto riguarda le raccolte differenziate ed in occasione dell'attivazione o modifica dei servizi.